



Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C (2016) 873 *final* del 10 febbraio 2016, avente ad oggetto lo “*Schema di garanzia statale italiano*” (Case SA 43390 2016/N - Italy) relativo al programma di cartolarizzazione per il sistema bancario italiano avente come sottostante crediti deteriorati, con la quale la Commissione ha concluso che la misura notificata dall'Italia non costituisce un aiuto di Stato ai sensi della normativa UE in materia;

VISTA la Decisione della Commissione europea C (2017/N) 6050 *final* (case SA 48416 2017/N - Italy) del 6 settembre 2017, relativa al prolungamento dello Schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza;

VISTA la Decisione della Commissione europea C (2018) 5749 *final* (case SA 51026 2018/N - Italy) del 31 agosto 2018, relativa al secondo prolungamento dello Schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza;

VISTA la Decisione della Commissione europea C (2019) 3925 *final* (case SA 53518 2019/N - Italy) del 27 maggio 2019 relativa al terzo prolungamento dello Schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni circa il prolungamento per ventiquattro mesi del predetto Schema;

VISTA la legge 30 aprile 1999, n. 130 recante “*Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti*”;

VISTO il Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 (di seguito: “*decreto-legge n. 18/2016*”), recante la disciplina in materia di Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (di seguito “GACS”);

VISTO il Capo III del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 (di seguito “*decreto-legge n. 22/2019*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, concernente la Garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS), che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la predetta garanzia dello Stato per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato GACS di cui al predetto Capo II del *decreto-legge n. 18/2016*, ed apporta, altresì, modificazioni alla disciplina della GACS prevista dal medesimo Capo II;

VISTO, in particolare, il comma 2 dell'articolo 20 del predetto *decreto-legge n. 22/2019*, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, prorogare il predetto periodo di autorizzazione alla concessione della GACS per ulteriori dodici mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea;

VISTO, altresì, l'art. 9 del *decreto-legge n. 18/2016*, come modificato dall'art. 21, comma 5 del *decreto-legge n. 22/2019*, che disciplina il corrispettivo per la garanzia dello Stato e, in particolare, prevede:

- al comma 1, che ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri di *credit default swap* (di seguito “CDS), definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole società, riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's sia pari a:
 - i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB;



- ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H,
 - iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L.;
- al comma 2, che nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati più rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating più basso e che la composizione dei Panieri CDS, indicata nell'allegato 1 al *decreto-legge n.18/2016*, è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del predetto decreto, al fine di escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere più nei rating indicati al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere nei rating indicati al comma 1, ed è altresì aggiornata in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato. Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei Panieri CDS, si constati che gli emittenti inclusi in uno o più Panieri siano meno di tre, il calcolo del corrispettivo della garanzia è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in conformità alle decisioni della Commissione europea;
 - al comma 3, la metodologia, come dettagliata nella formula di cui all'allegato 2 del *decreto-legge n. 18/2016*, in base alla quale è determinato a condizioni di mercato il corrispettivo annuo a fronte della garanzia concessa, e, in particolare, la lettera d), che prevede, nelle ipotesi in cui i Titoli senior non siano stati completamente rimborsati entro determinati periodi, che il citato corrispettivo debba essere maggiorato di una componente aggiuntiva e ne determina i criteri di calcolo;
 - al comma 4, che il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, può variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni e la fonte di dati di cui al comma 3, lettera a), in conformità alle decisioni della Commissione europea e che le citate variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere;

VISTO, altresì, l'allegato 2 "Formula di prezzo" del *decreto legge n.18/2016*, come modificato dall'art. 21, comma 7, del *decreto-legge n. 22/2019*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2020 recante aggiornamento dei Panieri CDS, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 10 giugno 2020, n. 146;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2016 recante le disposizioni di attuazione del Capo II del *decreto-legge n. 18/2016*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 12 agosto 2016, n. 188;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2019 recante modifiche e integrazioni al predetto decreto 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 5 novembre 2019, n. 259;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 4149 *final* (Case SA 62880 2021/N - Italy) del 14 giugno 2021 relativa al quarto prolungamento dello Schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, con la quale la Commissione ha confermato che la misura notificata dall'Italia non costituisce un aiuto di Stato ai sensi della normativa UE in materia ed ha, tra l'altro deciso di non sollevare obiezioni circa:

- il prolungamento per ulteriori dodici mesi del citato schema di garanzia;
- l'aggiornamento della composizione dei Panieri CDS sulla base dei quali è determinato il corrispettivo per la garanzia dello Stato, al fine di dar conto dei cambiamenti nel rating delle società incluse nei citati Panieri;



- l'aggiornamento del tasso di sconto utilizzato nella metodologia per determinare il corrispettivo della garanzia dello Stato, che da 2.75% viene rideterminato in 1.5%, con conseguente variazione della componente aggiuntiva con cui maggiorare il corrispettivo annuo, che passa da 2.76 a 2.67 per il quarto e quinto anno e da 9.23 a 8.81 per il sesto e settimo anno;

CONSIDERATO che le modifiche intervenute nella valutazione del merito di credito di UBI Banca S.p.A., che, a seguito della formale incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A., non possiede più un rating proprio, ne comportano l'esclusione dal Primo Paniere di cui all'allegato 1 del predetto decreto ministeriale 20 maggio 2020;

RITENUTO, pertanto, necessario aggiornare la composizione dei Panieri CDS ai sensi del citato art. 9, comma 2, del *decreto-legge n.18/2016* e in conformità della predetta Decisione della Commissione europea del 14 giugno 2021;

RITENUTO, altresì, opportuno estendere il periodo di operatività della GACS entro il limite previsto dal citato art. 20, comma 2, del *decreto-legge n. 22/2019*, provvedendo inoltre, in conformità alla suddetta Decisione della Commissione europea del 14 giugno 2021 e in attuazione del citato articolo 9 del *decreto-legge n.18/2016*, per le operazioni presentate nel periodo di estensione dell'operatività, ad aggiornare la composizione dei Panieri CDS e ad aggiornare il tasso di sconto applicabile e, conseguentemente, la componente aggiuntiva al corrispettivo annuo della garanzia statale di cui ai citati art. 9, comma 3 e Allegato 2 del *decreto-legge n.18/2016*;

D E C R E T A

Art. 1

(Prolungamento dello schema di garanzia per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza)

Il periodo di cui al comma 1 dell'articolo 20 del *decreto-legge n. 22/2019* è esteso fino al 14 giugno 2022.

Art. 2

(Composizione dei Panieri CDS)

La composizione aggiornata dei Panieri CDS di cui all'allegato 1 del *decreto-legge n. 18/2016*, è riportata in allegato al presente Decreto. Tale composizione resta ferma per l'intero periodo di cui all'articolo 1.

Art. 3

(Modifiche al tasso di sconto e alla componente aggiuntiva del corrispettivo)

Per le richieste di garanzia presentate ai sensi dell'articolo 20 del *decreto-legge n. 22/2019* nel periodo di cui all'articolo 1, il tasso di sconto applicabile di cui all'Allegato 2 "Formula di prezzo", punto 2), lettera b) e punto 11) del *decreto-legge n. 18/2016* è determinato nella misura di 1.5%. Conseguentemente i fattori della componente aggiuntiva con la quale maggiorare il corrispettivo annuo della garanzia statale, di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d), i) e ii) e al citato Allegato 2 del *decreto-legge n. 18/2016*, sono, rispettivamente, pari a 2.67 per il quarto e quinto anno e a 8.81 per il sesto e settimo anno.



Le disposizioni contenute nel presente articolo non hanno effetto sulle operazioni già in essere.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Daniele Franco



PANIERI CDS

- 1) Primo Paniere
(utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB)

MEDIOBANCA SPA
UNICREDIT SPA
INTESA SANPAOLO SPA
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ENEL SPA
ACEA SPA

- 2) Secondo Paniere
(utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)

MEDIOBANCA SPA
UNICREDIT SPA
INTESA SANPAOLO SPA
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ENEL SPA
ACEA SPA
ENI SPA

- 3) Terzo Paniere
(utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L)

ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ENEL SPA
ENI SPA

